



**COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL
DI SAMBRO
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 Ottobre 2012

ART.1 - Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e della Legge Regionale 6 luglio 2007 n.11, destinati ad uso pubblico al fine di sviluppare ed incrementare la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.
2. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a. Promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive in particolare quella rivolta ai bambini e adolescenti, disabili e anziani, in coerenza con le politiche del Comune ed in raccordo con le altre Associazioni sportive;
 - b. dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c. realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - e. ottenere una conduzione economica degli impianti più conveniente rispetto ad una gestione diretta da parte del comune.

ART. 2 - Impianti comunali

1. Gli impianti sportivi rientranti nell'ambito di applicazione della presente normativa sono quelli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
2. Gli impianti sportivi annessi all'edificio scolastico di San Benedetto Val di Sambro e all'edificio scolastico di Pian del Voglio sono utilizzabili dal concessionario solamente in orario extrascolastico.

Art.3 - Criteri per la concessione

1. La concessione degli impianti sportivi in oggetto potrà avvenire esclusivamente a favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, operanti sul territorio provinciale. Il concessionario deve quindi possedere un atto costitutivo ed uno statuto e trovarsi nelle condizioni di cui all'art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.289.
2. Sono, inoltre condizioni essenziali per la instaurazione del rapporto di concessione: lo svolgimento dell'attività sportiva di base e l'assenza di pendenza economiche con l'Amministrazione Comunale.

Art.4 - Criteri per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) Scelta dell'concessionario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;

- c) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, con particolare attenzione allo svolgimento di attività motoria a favore di disabili e anziani, attività formativa per preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le Scuole, attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- d) partecipazione ai campionati indetti da Federazioni o Enti di promozione sportiva
- e) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;
- f) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- g) convenienza economica della proposta gestionale

Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione Comunale può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche, o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art.5 - Procedimento per la concessione

1. La concessione avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo, sviluppo dell'impianto e l'economicità dell'offerta.

Art.6 - Modalità di affidamento a terzi

2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene tenuto conto dei seguenti principi:
 - a. Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - b. Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - c. Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - d. Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - e. Valutazione della convenienza economica dell'offerta;
 - f. Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

Art.7 - Contenuto della Concessione

1. La concessione viene disposta con l'obiettivo di conseguire una gestione degli impianti più conveniente rispetto ad una gestione diretta da parte del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
2. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalla norme vigenti è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso del l'opera del personale assunto che del personale volontario.
3. Il costo delle pulizie relative agli impianti ordinarie e programmate sono a completa carico del concessionario.

4. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, la quale tramite i suoi servizi ispettivi, può operare controlli e verifiche in ordine al rispetto degli obblighi a carico del concessionario
5. Il servizio di gestione non può essere sospeso od abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale. La responsabilità dell'impianto durante l'affitto di ore degli impianti resta in capo al concessionario.
6. E' vietata la cessione parziale o totale dell'impianto oggetto della concessione.

Art.8 - Patrimonio concesso - Manutenzioni

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi descritti nello stato in cui si trovano. In apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata le quali saranno riportate su documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Le opere di manutenzione straordinaria potranno essere oggetto di eventuale contributo da parte dell'Amministrazione Comunale che si riserva di stabilire tempi e modi della loro erogazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.
4. Il ripristino degli impianti, il fabbricato le attrezzature danneggiate per incuria od in seguito ad atti vandalici sono a carico del concessionario.
5. Nel corso di validità della concessione il Concessionario può realizzare ulteriori opere migliorative previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale in ottemperanza alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
6. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione su apposito verbale siglato fra le parti.

Art.9 - Durata della concessione

1. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi per un periodo comunque non superiore a 9 anni.
2. La dura massima di nove anni può essere superata solamente quando esista un concreto vantaggio pubblico a favore dell'Amministrazione Comunale. La durata massima in questo caso sarà di vent'anni, in questo caso l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire obbligatoriamente tramite procedimento ad evidenza pubblica.

Art.10 - Responsabilità del gestore - Garanzie

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo di consegna del complesso.
3. Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

Art.11 - Organizzazione delle attività

1. L'utilizzo dell'impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti è ammesso per attività collaterali salvo autorizzazione della proprietà.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse .

3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto sportivo da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti, oltre agli impianti sportivi, gli spogliatoi ed i servizi igienici garantendo il funzionamento di tutte le attrezzature di cui gli stessi risultano dotati.

Art.12 - Utilizzo degli impianti sportivi

1. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi è tenuto, negli orari scolastici, a mettere a disposizione dell'Istituto Comprensivo di San Benedetto Val di Sambro gli impianti sportivi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di ammettere all'usufruzione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: gruppi anche occasionali, società, enti, cooperative, associazioni e gruppi sportivi.
3. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gli impianti per ogni sua iniziativa dando comunicazione al concessionario con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art.13 - Consumi, Imposte e tasse

1. Il Concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche di cui si assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio.
2. Negli impianti ubicati in edifici scolastici il riparto fra consumi sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico sulla base del criterio del consumo generale e delle ore di utilizzo dell'impianto.

ART.14 - Sorveglianza e custodia

1. Gli impianti devono essere custoditi e sorvegliati gli oneri sono a carico del concessionario.
2. Sono inoltre a carico del concessionario il ripristino e la sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza.

Art.15 - Gestione Economica

1. Il Concessionario entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nella varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto il legale rappresentante del Concessionario.

Art.16 - Attività economiche collaterali

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del impianto gestito il diritto di riscuotere, in esclusiva, i diritti di pubblicità.

Art.16 - Tariffe

2. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario. Le tariffe sono determinate in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale od anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica della consistenza e stato dell'usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del relativo risarcimento.

Art.18 - Cessazione anticipata della concessione

1. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni nei seguenti casi:
 - a) Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art.15;
 - b) Reiterata violazione del calendario ed orario concordati risultante da contestazioni scritte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) Per rilevanti motivi di usi diversi dal pubblico interesse;
 - b) Per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) Per mancata concessione ai gruppi di cui all'art.12.
3. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici e spogliatoi e docce;
 - d) Chiusura ingiustificata dell'impianto o di sue parti rilevanti.
 - e) Concessione a terzi della concessione.
4. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale con almeno 6 mesi di anticipo.

Art.19 - Penalità

5. Per gli inadempimenti od inosservanze del presente Regolamento si applica, previa contestazione scritta, la penale di €.150,00.
6. E' prevista una penale di €.150,00 al giorno per ogni giorno di chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sue rilevanti parti.
7. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni od il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione Comunale ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorno deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione.

Art.21 - Controversie

8. Ogni controversia che potesse comunque insorgere per l'interpretazione ed applicazione del presente rapporto concessorio è competente il tribunale di Bologna.

Art.22 - Disposizioni finale

9. Per quanto non previsto nella convezione le parti faranno riferimento alle norme del codice civile in materia contrattuale